I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1973

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1373/70, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata, relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in appresso denominato « atto », in particolare l'articolo 16 paragrafo 2, l'articolo 17 paragrafo 3, l'articolo 18 paragrafo 3 e l'articolo 28 paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dall'atto in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (5), modificato da ultimo dall'atto in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (6), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 9 paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei grani di colza, di ravizzone e di girasole (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (8), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (10), modificato da ultimo dall'atto in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 6 e l'articolo 25,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/73 (12), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (13), modificato da ultimo dall'atto in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (15), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 25,

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(7) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(8) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(9) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(10) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(11) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(12) GU n. 106 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(13) GU n. L 75 del 28. 3. 1968, pag. 4.
(14) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(15) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dall'atto in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo alle disposizioni complementari sulle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo (2), modificato dall'atto in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che la regolamentazione relativa ai vari settori dell'organizzazione comune dei mercati dispone che, per beneficiare del prelievo o della restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, l'interessato deve presentare la relativa domanda contemporaneamente alla domanda di titolo e non oltre le ore 13 ;

considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno seguire la stessa regola per quanto concerne l'ora di presentazione delle domande di titolo da rilasciare senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata, relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/73 (4) ;

considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 1373/70 dispone gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in unità di conto da riportare sui formulari di titoli possono comportare al massimo le prime due cifre decimali ;

considerando che il valore unitario della sterlina britannica e della sterlina irlandese è superiore al valore unitario delle monete degli altri Stati membri ; che, per evitare distorsioni, occorre far uso di più di due decimali per la sterlina britannica e la sterlina irlandese ;

considerando che, per motivi di tecnica amministrativa, è necessario limitare l'uso di decimali per queste due monete ad un massimo di quattro ;

considerando che, se per una gara indetta in un paese terzo importatore viene presentata, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70, una domanda di titolo abbinata a una domanda di fissazione anticipata della restituzione, è necessario rendere più rigorose le condizioni di richiesta e di rilascio di detto titolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle materie grasse, di cereali, delle uova e del pollame, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari delle carni bovine, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1373/70, i termini « ore 16 » ed « ore 17,30 » sono sostituiti rispettivamente da « ore 13 » ed « ore 14,30 ».

Articolo 2

All'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 1373/70 è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, se la conversione di somme espresse in unità di conto si effettua in sterline britanniche o irlandesi, il limite dei primi due decimali di cui al comma precedente è sostituito dal limite dei primi quattro decimali. Per l'arrotondamento del quarto decimale valgono le stesse norme previste per il secondo decimale ».

Articolo 3

1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70 sono modificati come segue :

« 2. Il richiedente dimostra con documenti idonei la propria qualità di aggiudicatario.

Se entro 21 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte il richiedente non ha comunicato i risultati della gara all'organismo incaricato del rilascio del titolo o non ha provato all'organismo medesimo con documenti idonei il rinvio del termine ultimo di presentazione delle offerte, quest'ultimo non viene rilasciato e il deposito cauzionale viene incamerato.

In caso di rinvio del termine ultimo di presentazione delle offerte :

— di non oltre 5 giorni, la domanda resta valida e il termine di cui al comma precedente per la comunicazione dei risultati della gara decorre dal nuovo termine ultimo di presentazione delle offerte ;

— di oltre 5 giorni, la domanda non è più valida e il deposito cauzionale viene svincolato.

(1) GU n. L 153 del 1. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 56 del 1. 3. 1973, pag. 3.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se il richiedente ha presentato una domanda di titolo abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione valida per il paese terzo in cui ha luogo la gara, indicando:

a) il termine ultimo di presentazione delle offerte,

b) il paese terzo importatore e l'organismo che ha indetto la gara,

c) il quantitativo totale dei prodotti sui cui verte la gara.

Codesta domanda di titolo non può essere introdotta più di 15 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. Il richiedente comprova con documenti idonei l'esattezza delle indicazioni di cui sub a), b) e c) ».

2. All'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

« 5. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c).

6. In casi particolari possono essere adottate misure derogatorie secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, oppure, secondo i casi, di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI